

Personale dipendente

Componente (nome e cognome)	Qualifica (Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato)
LORENZATTI Laura	Impiegata amministrativa – livello B.3 CCNL Enti Pubblici Non Economici
MAMINI Simona	Impiegata amministrativa – livello B.3 CCNL Enti Pubblici Non Economici
DEVIA Stefania	Impiegata amministrativa – livello B.1 CCNL Enti Pubblici Non Economici

Soggetti nominati Componenti Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2015-2019

Rimandandosi al sito istituzionale ove sono indicati i nominativi, si fa presente che trattasi in tutto di soggetti "singolarmente delegati" per l'espletamento di specifici compiti di carattere

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NR. 5264
 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 s.m.i.

<p>A NORMA degli artt. 30 ss. D.Lgs. 81/2015 s.m.i. - sostituzione lavoratore assente Lav. Assente N. di matricola S.D. Motivo dell'Assenza Maternità</p>	
<p>E A NORMA DELL'ATTO CON N. di CIG: 0000</p>	
<p>UTILIZZATORE</p> <p>NOME: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI DI CUNEO P.IVA/C.F.: 03389100045 INDIRIZZO: Via Bonelli, 5 12100 CUNEO CN SEDE LEGALE: Via Bonelli, 5 12100 CUNEO CN RAPPRESENTANTE LEGALE O PROCURATORE: Claudio Streri REFERENTE OPERATIVO: Paolo Russo</p>	<p>ADECCO ITALIA S.P.A. FILIALE DI: CUNEO INDIRIZZO: Via Sebastiano Grandis, 6 12100 CUNEO CN TELEFONO: 0171 694080 Direttore di Filiale: Andrea Lelli ESTREMI AUT. MIN.: PROT. N. 1100-SG del 26.11.2004</p>
<p>NUMERO DI LAVORATORI: 1 PERIODO DI PROVA: 11 giorni</p>	
<p>RISCHI PROFESSIONALI</p> <p>CLASSE DI RISCHIO INAIL: 0722 TASSO INAIL: 5 POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL UTILIZZATORE: 7876032 PER LE INFORMAZIONI SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, NONCHE' PER LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 22 CCNL APL, SI RIMANDA AL "MODULO RILEVAMENTO RISCHI" ALLEGATO AL PRESENTE CONTRATTO, DEL QUALE E' PARTE INTEGRANTE</p>	
<p>DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE</p> <p>DATA STIPULA: 23/02/2018 DATA INIZIO: 01/03/2018 DATA FINE: 31/07/2018 Salvo proroghe che verranno di volta in volta pattuite ORARIO: Da 08:30 a 12:30 (LU,MA,ME,GI e VE)</p> <p>PART TIME: 55.56% LUOGO DI LAVORO: Via Bonelli, 5 12100 CUNEO CN TRASFERTA: No LUOGO DI TRASFERTA:</p>	<p>INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE</p> <p>MANSIONI: Segretaria amministrativa</p> <p>INQUADRAMENTO ART. 28 CCNL Apl: B QUALIFICA: Impiegati LIVELLO/CATEGORIA: A1 Livello A1 CCNL DI RIFERIMENTO: Enti Pubblici NON Economici RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO COMUNICATA: Eur. 9,55327 ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL CCNL: Elementi ricorrenti:</p>
<p>FATTURAZIONE</p> <p>MOLTIPLICATORE 1,853 TARIFFA ORE ORDINARIE Eur. 17,70 Come da Proposta Commerciale</p> <p>CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO 30 GG DATA FATTURA ALL' ATTENZIONE DI: Paolo Russo E-MAIL REF. FATTURAZIONE: ordineavvocaticn@libero.it INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: Via Bonelli, 5 12100 CUNEO CN</p>	<p>Elementi variabili:</p> <p>CONTRATTO INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO APPLICATO DALL'UTILIZZATORE: Nessuno</p>

L'UTILIZZATORE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RILASCIATE IN QUESTO CONTRATTO SONO CORRETTE E VERITIERE.

LE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUI RETRO COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO.

ADECCO ITALIA S.P.A.
 Filiale di Cuneo
 Via S. Grandis, 6 - 12100 CUNEO
 ADECCO ITALIA S.P.A.

IL PRESIDENTE
 Avv. Claudio STRETI

L'UTILIZZATORE DICHIARA DI AVER PRESO CONSAPEVOLEZZA DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARLE SENZA RISERVE.
 IN PARTICOLARE, ai sensi dell'art. 1341 C.C., l'Utilizzatore dichiara di conoscere ed approvare specificamente gli artt. 7 (informazione e formazione sulla sicurezza); 9 (obblighi di prevenzione e protezione); 9 (DPI); 10 (obblighi formativi E giusta causa di dimissioni); 11 (INFORTUNIO) e 12 (sorveglianza sanitaria); 23, secondo comma. (successione di contratti e festività); 25 (servizi resi); 26, SECONDO COMMA. (ASSUNZIONI INCENTIVATE); 30 (fermo tecnico); 40 (Invalidità del contratto); 41 (Limitazione di responsabilità); 42 (Clausola risolutiva espressa) e 43 (Foro di Milano).

IL PRESIDENTE
 Avv. Claudio STRETI



CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Le presenti condizioni generali sono stabilite in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (di seguito il "Decreto") e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro di volta in volta vigente (di seguito il "CCNL APPL"). Qualora il presente contratto rientri nell'ambito di applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i., le parti assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'Utilizzatore si impegna a presentare al presente contratto sia accessibile, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto soggetto all'applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i. - ad informarne tempestivamente Adecco Italia S.p.A. (di seguito "Adecco"), indicando contemporaneamente i codici CIG e CUP (ove previsto), mantenendo e tenendo indenne Adecco da qualsiasi responsabilità e conseguenza in caso di omessa e/o inesatta e/o parziale informazione a riguardo.

MESSA A DISPOSIZIONE

2. Il personale messo a disposizione è impiegato in conformità alle disposizioni contenute nel presente contratto. Adecco attesta che i lavoratori messi a disposizione sono assunti regolarmente e nel rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.
3. Il presente contratto, anche in caso di sottoscrizione dello stesso a mezzo di firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e del DPR del 22 febbraio 2013 e s.m.i., deve essere sottoscritto tra Adecco e l'Utilizzatore prima dell'inizio della missione.

SICUREZZA DEI LAVORATORI

4. L'Utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
5. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'Utilizzatore, sotto la propria responsabilità, comunica ad Adecco, utilizzando il Modulo (rilevamento rischi), le indicazioni di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione adottate per la mansione. L'Utilizzatore si impegna, inoltre, a comunicare ad Adecco ogni eventuale modifica alla sopra riportate indicazioni che interverga nel corso dello stesso contratto, per il conseguente aggiornamento allo stesso Modulo.
6. Tramite detto Modulo rilevamento rischi, l'Utilizzatore è tenuto inoltre a fornire ad Adecco il nominativo (i) del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); (ii) del proprio incaricato di fornire ai lavoratori avvisati con contratto di somministrazione le informazioni di cui al successivo articolo 7; (iii) del proprio responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); (iv) dei soggetti incaricati, all'interno della propria struttura, di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi ex art. 45 e 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e (v) del proprio medico competente, ove presente.
7. Ai sensi e per gli effetti del co. 4 dell'articolo 35 del Decreto e degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Utilizzatore si impegna ad assicurare ai lavoratori avvisati con contratto di somministrazione interventi informativi e formativi relativi alla sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento e della specifica attività all'impresa, alla mansione ed ai luoghi di lavoro nonché a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa che dovranno svolgere. In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 22, co. 4 del CCNL APPL, l'attività informativa, formativa e l'addestramento (compreso le informazioni sulle procedure che riguardano il primo soccorso, l'alta infanzia ed evacuazione dai luoghi di lavoro) devono avvenire all'inizio dell'utilizzazione dei lavoratori e comunque prima dell'inizio effettivo dell'attività lavorativa.
8. L'Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori avvisati con contratto di somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per l'eventuale violazione degli obblighi di sicurezza individuali dalla legge e dai contratti collettivi.
9. I dispositivi di protezione individuali (DPI) per i lavoratori avvisati con contratto di somministrazione, ove necessari, saranno forniti dall'Utilizzatore conformemente alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
10. La mancata osservanza da parte dell'Utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal CCNL APPL e dal CCNL dello stesso applicato, con particolare riferimento all'attività di informazione, formazione ed addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza (DPI), costituisce giusta causa di dimissioni del lavoratore qualora nell'arco delle 24 ore da sua preventiva comunicazione della violazione all'Utilizzatore non si determini la rimozione della violazione. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell'onere a carico dell'Utilizzatore (art. 22 co. 11, CCNL APPL). Il trattamento retributivo del lavoratore sarà anticipato da Adecco con le previste modalità di erogazione e fatturato all'Utilizzatore, comprensivo del margine di Adecco, alla prima scadenza utile.
11. In caso di infortunio dei lavoratori avvisati con contratto di somministrazione, l'Utilizzatore comunicherà immediatamente, confermando successivamente anche via e-mail (o via fax) nella giornata stessa, alla filiale Adecco di competenza, ogni informazione utile all'avvio affinché possa provvedere agli adempimenti di legge che la competono.
12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 co. 8 del CCNL APPL ed in applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 7/2005, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori avvisati con contratto di somministrazione, ove prevista, sarà effettuata a cura dell'Utilizzatore, che se ne assumerà la piena ed esclusiva responsabilità.
13. Nei casi in cui per la mansione dei lavoratori avvisati con contratto di somministrazione sia prevista come obbligatoria una sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica, l'Utilizzatore si impegna, ai sensi dell'art. 41, co. 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ad informare per iscritto Adecco ed il lavoratore circa il relativo giudizio espresso dal proprio medico competente. L'Utilizzatore s'impegna inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed art. 22, co. 8 del CCNL APPL, a consegnare al lavoratore, tramite il suo medico competente, una copia della sua cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, co. 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RESPONSABILITA'

14. Qualora il presente contratto sia eseguito da Adecco, su richiesta dell'Utilizzatore, con lavoratori di cui all'art. 2, co. 29, della Legge 92/2012 e s.m.i., l'Utilizzatore è responsabile della indicazione e sussistenza dei relativi requisiti (riportati sul fronte del presente contratto), così come della loro permanenza durante tutta la durata del rapporto di somministrazione e si impegna a comunicare tempestivamente ad Adecco ogni modifica o cessazione che dovesse intervenire nel corso del rapporto. Nel caso in cui venga accertata la non corretta indicazione e/o la non sussistenza di tali requisiti, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne. L'Utilizzatore dichiara inoltre che non sussistono elementi ostativi alla stipulazione del presente contratto e si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad Adecco l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei elementi ostativi innanzi riferiti, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne. L'Utilizzatore comunicherà inoltre ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avvisati con contratto di somministrazione, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi. In relazione agli obblighi di cui all'art. 25-bis, DPR 31/3/2002, l'Utilizzatore s'impegna a comunicare ad Adecco se l'attività professionale, per la quale dev'essere impiegato a suo favore il lavoratore somministrato, comporti contatti diretti e regolari con minori. In difetto, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne.
15. L'Utilizzatore garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avvisati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo, e notturno.
16. Ai sensi dell'art. 35, co. 7, del Decreto l'Utilizzatore è responsabile degli eventuali danni nei confronti dei terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da Adecco, nei casi ad alle condizioni ivi previste.
17. Adecco si impegna a corrispondere direttamente al lavoratore il trattamento economico cui questo ha diritto ed a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali sulla base delle informazioni ricevute dall'Utilizzatore.
18. Ai sensi e per gli effetti degli art. 33, co. 2 e 35, co. 1, del Decreto l'Utilizzatore comunicherà alla filiale Adecco di competenza le "Condizioni economiche e normative", nonché la differenza e/o variazioni retributive o normative intervenute nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto, mantenendo e tenendo indenne Adecco da qualsiasi eventuale conseguenza derivante dall'inservenza di quanto sopra previsto (a titolo esemplificativo e non esaustivo la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 40, co. 2, del Decreto). Ai sensi dell'art. 31, co. 3, del Decreto l'Utilizzatore è tenuto ad informare i lavoratori in somministrazione dei posti di lavoro vacanti a tempo indeterminato presso lo stesso. L'Utilizzatore è tenuto, altresì, a comunicare alle proprie rappresentanze sindacali le informazioni previste dall'art. 36, co. 3, del Decreto. In assenza di tali adempimenti l'Utilizzatore potrà incorrere nella sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 40, co. 2, del Decreto.
19. L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare ad Adecco gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del lavoratore oltre alla maggiorazione per il servizio prestato da Adecco, così come calcolata e compressa nella tariffa oraria stabilita con il presente contratto.
20. L'Utilizzatore, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di Adecco, in caso di inadempimento della stessa corrisponderà al lavoratore il trattamento economico concordato e provvederà al versamento dei relativi contributi previdenziali.
21. Competitivamente con il mercato del lavoro territorialmente interessato e con riferimento alla mansione di cui al presente contratto, Adecco si impegna, su esplicita richiesta dell'Utilizzatore e nei termini concordati, a proporre nuove candidature al fine di sostituire il lavoratore in caso di sua assenza per malattia, infortunio, maternità ed in ogni caso di impossibilità sopravvenuta del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, oltre che in caso di mancato superamento del periodo di prova.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

22. Il lavoratore è interamente retribuito da Adecco e non dovrà ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Utilizzatore.
23. L'Utilizzatore corrisponderà ad Adecco un corrispettivo calcolato, per ciascun lavoratore di Adecco, sulla base della tariffa oraria pattuita per ciascuna somministrazione. Qualora si verificano le previsioni di cui all'art. 30, co. 10 del CCNL APPL (successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine ai quali risulta associato lo stesso lavoratore, adito alla stessa mansione e con lo stesso inquadramento, intervallati da festività natalizia e non come meglio descritte nell'articolo sopra richiamato) Adecco corrisponderà al lavoratore la retribuzione ivi prevista, fatturandone all'Utilizzatore l'importo corrispondente, comprensivo del margine Adecco, alla prima scadenza utile. Con riferimento a tale successione di contratti, l'Utilizzatore solleva e malleva Adecco da ogni eventuale ulteriore responsabilità e conseguenza negativa dovesse derivarne.
24. Alla sottoscrizione del primo contratto di somministrazione di lavoro a termine, Adecco fatturerà un importo una tantum a titolo di "prima attivazione del servizio", secondo quanto precisato nell'offerta commerciale sottoscritta dalle parti. Per "prima attivazione" si intende anche la sottoscrizione di un nuovo contratto di somministrazione di lavoro a termine quando, nell'arco dell'anno solare precedente a quello dell'attivazione, l'Utilizzatore non abbia usufruito del medesimo servizio da parte di Adecco.
25. Nell'ipotesi di assunzione o, comunque, contrattualizzazione - da parte dell'Utilizzatore della/e risorsa/e associata/e al presente contratto, Adecco fatturerà per i servizi resi all'Utilizzatore un importo una tantum, in un'unica soluzione, alla conclusione del contratto di somministrazione (eventuali proroghe comprese), secondo quanto precisato nell'offerta commerciale sottoscritta dalle parti.
26. La fatturazione da parte di Adecco sarà effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate a mezzo di sistemi di rilevazione elettronica delle presenze del lavoratore, compresa la geolocalizzazione, oppure, ove richiesto dall'Utilizzatore, raccolte tramite apposito modulo denominato "Bollettino di Lavoro". In tal caso, l'Utilizzatore sottoscriverà il Bollettino in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata da ogni lavoratore avvisato con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente ad Adecco per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia. I riscontri delle rilevazioni elettroniche delle presenze ed il Bollettino costituiscono titolo per il pagamento del corrispettivo pattuito in favore di Adecco. L'adozione del sistema di rilevazione tramite Bollettino comporta la fatturazione di un importo a titolo di rimborso spese. Nell'ipotesi di mancato o erroneo funzionamento del sistema di rilevazione elettronico delle presenze o di mancata consegna del Bollettino verranno fatturate le ore contrattualmente previste, salvo conguaglio.
Nel caso in cui Adecco, in esecuzione del presente contratto, provveda ad un'assunzione in somministrazione a qualunque titolo incentivata (che si tratti di incentivo economico, esonero contributivo, sgravio contributivo o qualsiasi altra possibile fattispecie) l'Utilizzatore dichiara e garantisce il rispetto dei requisiti posti dalle norme e dalla prassi amministrativa a suo carico per beneficiarne legittimamente. L'Utilizzatore si impegna a comunicare ad Adecco la sussistenza di eventuali elementi ostativi alla concessione degli incentivi menzionati nel periodo che precede, a qualunque titolo ottenuti, nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della prima fattura. L'Utilizzatore si impegna altresì a mallevare e tenere indenne Adecco da qualsiasi ed ogni responsabilità in caso di sussistenza dei suddetti elementi ostativi non resi noti. Qualora tali elementi ostativi dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del presente contratto, l'Utilizzatore si impegna a comunicarli ad Adecco entro e non oltre 5 giorni dalla loro insorgenza, mallevando Adecco in caso di omessa o ritardata comunicazione.
27. L'invio della fattura avverrà in formato .pdf o elettronico all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Utilizzatore. Nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore richieda l'invio o la consegna della fattura in formato cartaceo, verrà fatturato un importo a titolo di rimborso spese.
28. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
29. Le tariffe pattuite ed i relativi moltiplicatori si adegueranno automaticamente ad eventuali aumenti degli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi, relativi al rapporto di somministrazione, intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia nazionale che di secondo livello, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali. Nella fattispecie di cui sopra saranno adeguati automaticamente anche tutti gli altri istituti che compongono la retribuzione del prestatore di lavoro che saranno interessati dalle eventuali variazioni normative o contrattuali. I suddetti adeguamenti saranno fatturati, comprensivi del margine di Adecco, all'Utilizzatore contestualmente al verificarsi della variazione stessa. Resta inoltre inteso che, in caso di soprappiù aggravio del costo del lavoro per qualsivoglia motivazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, par rispetto di eventuali richieste di incentivi economici o sgravi contributivi di qualsiasi natura o richiesta di riduzione da parte degli enti competenti), l'Utilizzatore rimborserà ad Adecco la parte di costo non ricompensata nelle precedenti fatture, con le modalità e scadenze abituali, con specifica fatturazione anche successiva alla scadenza del presente contratto.
30. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'Utilizzatore, lo stesso sarà comunque tenuto al pagamento del corrispettivo concordato con Adecco e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto.
31. Il mancato rispetto del termine di pagamento da parte dell'Utilizzatore comporta la facoltà di Adecco di esigere immediatamente le somme ancora dovute in forza del presente contratto e di tutti gli altri contratti in vigore indipendentemente dalle modalità di pagamento o dalla scadenza prevista, oltre al pagamento degli interessi, automaticamente applicati a norma degli art. 4 co.1 e 5 co. 1 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i., nonché l'importo forfettario previsto a titolo di risarcimento danno ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i. In caso di sottoscrizione dei contratti di somministrazione a mezzo di firma digitale - la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della firma digitale stessa.
32. Il contratto di somministrazione nel caso in cui sia sottoscritto a mezzo di firma digitale o di firma elettronica avanzata, in conformità ai D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e del DPR del 22 febbraio 2013 e s.m.i., soddisfa il requisito legale della forma scritta, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c., ed è provvisto dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c.. Nell'ipotesi di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma elettronica avanzata le parti si danno atto che la stessa avviene nel completo rispetto delle condizioni di cui all'art. 57 del DPR del 22 febbraio 2013 e s.m.i. (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali).
33. Le parti si danno atto, in caso di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma digitale, che la firma digitale stessa apposta al presente contratto corrisponde ad una chiave pubblica, la cui validità non sia scaduta, ovvero, non revocata o sospesa.
34. L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa e l'uso della firma elettronica avanzata apposta mediante certificato revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione del presente contratto.
35. Ciascuna delle parti comunicherà all'altra parte la revoca o la sospensione della firma digitale o della firma elettronica avanzata.
36. La revoca o la sospensione della firma digitale, comunque motivate, hanno effetto dal momento in cui le Parti effettueranno la comunicazione di cui all'art. 35 del presente contratto, o, in mancanza di essa, dal momento della pubblicazione.
37. L'apposizione di firma digitale o di firma elettronica avanzata integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
38. Il contratto - sottoscritto a mezzo di firma digitale o di firma elettronica avanzata - verrà inviato per posta elettronica dall'indirizzo di posta elettronica comunicato da Adecco all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Utilizzatore. Il contratto si considererà concluso al momento della ricezione dello stesso (munito di firma elettronica apposta dall'Utilizzatore) all'indirizzo di posta elettronica comunicato da Adecco.

CLAUSELE FINALI

39. In caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, le parti si impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla conclusione, alla esecuzione o all'estinzione del presente contratto di somministrazione ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dichiarati. Ogni comunicazione non effettuata secondo tali modalità è priva di effetto.
40. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà la invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
41. Nel rispetto delle inderogabili previsioni di legge, eventuali pretese risarcitorie promosse dall'Utilizzatore nei confronti di Adecco, in ogni modo connesse alle previsioni contenute nel presente contratto, alla sua esecuzione e/o al servizio complessivamente reso a riguardo non potranno riguardare i suoi indirizzi, consequenziali o perdite di profitto e non potranno comunque eccedere - singolarmente o congiuntamente considerate - il 20% (venti per cento) del valore degli ammontari già corrisposti ad Adecco in forza del medesimo accordo. L'Utilizzatore di conseguenza rinuncia fin d'ora espressamente ad ogni pretesa risarcitoria per la parte che - considerata la pretesa singolarmente o congiuntamente ad altre precedenti o contemporanee - ecceda tale valore.
42. Adecco potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'Utilizzatore superiore ai 30 gg., l'Utilizzatore sia ammesso o sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano prestatati effetti cambiari o assegni emessi dall'Utilizzatore o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'Utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente contratto.
43. Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.